



Università degli Studi di Messina
Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Accordo tra STMicroelectronics s.r.l. e l'Università degli Studi di Messina

Premesso:

- che, nella seduta del 25.09.2019, gli Organi Collegiali dell'Università hanno autorizzato la stipula dell'"Accordo tra la STMicroelectronics s.r.l. (di seguito, ST) e l'Università degli Studi di Messina (di seguito, Università)", finalizzato a promuovere, coordinare ed eseguire progetti di studio e ricerca in ambito *Automotive* (con particolare riferimento allo sviluppo e caratterizzazione di sensori in ambito ADAS - Advanced Driver Assistance Systems e di dispositivi a base di SiC-Silicon Carbide) mediante la creazione di un laboratorio per la ricerca applicata, che consenta, attraverso l'instaurazione di una fattiva collaborazione tra le parti, l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;
- che, alla luce del succitato Accordo, l'Università individuerà gli spazi da destinare al laboratorio e metterà a disposizione il proprio personale per l'esecuzione delle attività di ricerca congiunte, mentre la ST concederà all'Università in comodato d'uso gratuito, per la durata di tre anni, le attrezzature elencate nell'Allegato 1 dell'Accordo, che saranno utilizzate sotto la responsabilità del prof.ssa Sabrina Conoci, le cui spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e quelle relative alla copertura assicurativa saranno a carico dell'Università;
- che, successivamente, il testo dell'Accordo, prima della stipula, è stato modificato dalle Parti ed in particolare:
 - ✓ nell'art. 6.2 rubricato "*Disciplina dei diritti brevettuali a titolarità congiunta*", in cui al punto 5 si precisa che, nel caso di risultati di ricerca che comportino il deposito di domanda di brevetto per invenzione o per modello, la ST corrisponderà all'UNIME per la cessione della propria quota di titolarità somme non superiori ad €. 10.000,00(euro diecimila/00) e ciò sia in riferimento a quanto fissato al comma 3 (in cui si prevede che per ogni prima domanda di brevetto depositata Unime cederà a ST dietro corresponsione di €. 2.500,00) sia in riferimento al successivo comma 4 dello stesso articolo (nel quale si statuisce che alla prima eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti estero, e per le due prime concessioni di brevetto nell'ambito della

stessa tematica di attività, ST corrisponderà all'UNIME l'ulteriore somma di €. 5.000,00);

✓ l'art. 11 relativo alle "Coperture Assicurative" è stato così modificato:

"1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

2. La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, correlati sia alla esecuzione delle attività previste dall'art. 2, sia ad eventuali attività di supporto da ST a UNIME nella manutenzione ordinaria delle Attrezzature, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza."

2. l'art. 14 rubricato "Codice Etico" è stato modificato con inserimento dell'inciso: *"1. Il Codice Etico adottato da STMicronics S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 è riportato in Allegato 2. 2. Il Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad Etica Pubblica, adottato da UNIME ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 è riportato in Allegato 3."*

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo dell'Accordo tra la STMicronics s.r.l. e l'Università degli Studi di Messina (allegato alla delibera del C.d.A. rep. n. 515/2019, prot. n. 96336 del 14/10/2019);
- il testo modificato del suindicato Accordo;

Considerato:

- che, tale collaborazione è volta al perseguimento delle finalità istituzionali delle parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- di esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell'Accordo tra la STMicroelectronics s.r.l. e l'Università degli Studi di Messina, come risulta dal testo modificato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Allegati:

- testo dell'Accordo tra la STMicroelectronics s.r.l. e l'Università degli Studi di Messina" e i relativi allegati (allegato alla delibera del C.d.A. rep. n. 515/2019, prot. n. 96336 del 14/10/2019);
- testo modificato del succitato Accordo.

Il Direttore Generale
(Avv. Francesco Bonanno)